

SILVIA STUCCHI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

In causa ius est positum

Note su due frammenti di Alfeno

In queste pagine commenteremo sotto l'aspetto lessicale, morfosintattico e stilistico due frammenti di Alfeno Varo, uno dei più antichi autori del *Digesto*. Il tentativo mira all'analisi non delle attestazioni del linguaggio tecnico giuridico calato in altri generi letterari, ma è condotto direttamente sui testi giuridici¹.

A partire da un esperimento compiuto su alcuni testi del *Digesto*, cominciato da quelli, numericamente ridotti, ma linguisticamente interessanti, di Alfeno Varo (I sec. a. C.), possiamo affermare che tale lavoro sia fruttuoso per il latinista². Infatti, i testi giuridici latini sono caratterizzati da densità e finezza espressive, oltre che serrata compattezza logica, e quando vengano letti da chi abbia una formazione giuridica insieme a chi possieda competenze linguistico-letterarie, si riscontra ricorsività e, sostanzialmente, identità di conclusioni: l'analisi linguistica assevera il parere del romanista e lo corrobora grazie agli indizi che i testi, attraverso sintassi, uso di tempi e modi verbali, di prefissi preposizionali, etc., lanciano al lettore.

È stato notato come “nella scelta (*scil.* dei latinisti) di autori e tematiche, possono entrare agrimensori, scrittori di tattica militare, misuratori di accampamenti, addirittura compilatori di ricette sulle malattie dei cavalli, ma quasi mai giuristi e giurisprudenza. L'avversione per il linguaggio tecnico-scientifico e le difficoltà di accostarsi a un ramo del sapere ritenuto eminentemente tecnico e specialistico potrebbero concorrere a determinare questo atteggiamento”³. Già nel 1879, Brugi aveva formulato l'auspicio che il *curriculum* liceale contemplasse anche il latino giuridico:

“Chi voglia una letteratura originale, veramente romana, veramente mirabile, veramente classica nella lingua latina, deve rintracciarla nei nostri grandi

¹ Una veloce panoramica sulle lingue tecniche è in Santini-Scivoletto 1990; Sconocchia-Toneatto 1993, nonché i successivi atti del secondo e terzo seminario, curati da Sconocchia ed editi nel 1997 e 2000.

² Spunto per questo lavoro è stato il seminario di Diritto Romano, promosso presso l'Università Cattolica di Milano nel 2008-2009 dal Prof. G. Negri, che ringrazio per il suo indispensabile contributo nell'interpretazione dell'aspetto giuridico dei frammenti.

³ Negri 1996, 152-153, con citazione, a sua volta, di Fedeli 1983, 495.

giureconsulti. Senza essere, né voler divenire giureconsulti, potrebbero tutti i giovani temprare il loro pensiero a forte acutezza e classica venustà in una buona scelta di frammenti delle Pandette⁴.

Che nella lingua del diritto si rilevino tratti linguistici, sintattici e di pensiero tipicamente e autenticamente romani era chiaro anche a P. Giordani, il quale scrisse:

“Mi meraviglio che volendo studiare l’arte letteraria (...) si trascuri quello che Roma ci lasciò esempio perfetto e unico. Ci sia concesso lo sperare possibile e futuro un tempo nel quale gl’insegnatori del latino ai giovani proporranno pezzi scelti delle Pandette. Troveranno più lingua latina nelle sole Pandette che in tutto il resto degli scrittori”.

Commentando questi frammenti, ho privilegiato chiarezza e semplicità: pertanto le osservazioni di tipo linguistico seguono un sintetico inquadramento giuridico⁵.

Fr. 4⁶:

Si quando inter aedes binas paries esset, (8.5) 17 qui ita ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. 1 Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei 2 non esse in eo loco ea posita habere invito se.

Trad.: “Se mai, tra due case, vi fosse una parete tale da risultare protuberante, così da sporgere nella casa del vicino per un mezzo piede o più, bisogna agire legalmente in merito al fatto che non è legalmente giusto che quella parete sia così sporgente nella casa di quello contro la sua volontà. **1.** Quando, nella casa di Gaio Seio un luogo era così soggetto a servitù a vantaggio della casa di Annio tanto che Seio non poteva tenere alcunché posto in quel luogo, e Seio aveva seminato in quel luogo un terrazzo con un giardino pensile, in cui aveva posto grossi secchi e piccole cucumme, ad Annio tutti i giurisperiti diedero come parere legale che potesse esperire un’azione legale contro di quello (*scil.* contro Seio), **2** sul fatto che egli (*scil.* Seio) tenesse quelle cose come stabilmente poste in quel luogo contro la sua volontà”.

Due individui sono proprietari di due case con una parete comune, e sono quindi comproprietari per metà anche del muro stesso. Se esso *ventrem facit* verso la casa del secondo proprietario, fino a mezzo piede escluso, l’immissione del muro comune nella

⁴ Brugi 1879. Trovo la citazione, come la successiva, in Negri 1996, 153. Ottimo sussidio è Maganzani 1992.

⁵ Per la lingua giuridica, Kalb 1888.

⁶ Per i frammenti e la loro numerazione, cfr. Lenel 1889.

proprietà del secondo proprietario va tollerata. Ma questa sporgenza, dalla misura di mezzo piede in poi, diventa un'*immissio in alienum* senza titolo di giustificazione. Se chi subisce questa *immissio* intervenisse sul muro comune, anche il primo proprietario dovrebbe farlo, poiché esso appartiene a entrambi. Ma vero oggetto della discussione è il tipo di azione legale esperibile dal secondo proprietario. L'azione di rivendica⁷, per esempio, tutelerebbe il diritto di proprietà, tutelato però anche dall'azione negatoria, con cui l'*actor* non fa valere direttamente il suo diritto nei confronti del convenuto, ma nega l'esistenza del diritto altrui: colui che subisce l'immissione intenterebbe azione negatoria, affermando che non sia lecito al primo proprietario far sporgere il suo muro per mezzo piede o più entro la dimora del secondo, dato che si configura l'*immissio in alienum*.

Questa la sintetica ricostruzione giuridica. Dal punto di vista linguistico, con grande precisione lessicale, Alfeno usa *binas*, proprio per la tipologia delle due abitazioni, con una parete in comune. Poiché a ogni azione legale corrisponde una formula, quella dell'azione negatoria a un di presso suonerebbe così: "Se sembra al giudice che non ci sia il diritto di far sporgere il muro nella casa dell'attore, il giudice condanni il convenuto, autore dell'immissione intollerabile, a una certa somma, a meno che il convenuto non abbia fatto cessare l'immissione". Il pretore garantisce che il processo si svolga secondo regolarità: è infatti il suo editto a sancire la formula appropriata per far valere il diritto in causa (che qui, come si è detto, sarebbe un diritto negativo). La formula avrebbe in sé anche il sintagma *invito domino* (senza che il padrone della casa su cui avviene l'*immissio*, cioè l'attore, lo voglia): nel frammento, infatti, compare la formula *invito se*. Questa premessa chiarisce il motivo d'interesse del frammento: perché vi troviamo inglobata la citazione della prima parte della formula, indicante la pretesa dell'attore. Senso di *agi oportet* è: "C'è necessità, da parte dell'attore, che si agisca in giudizio con un'azione nella quale si afferma ...". Questa formula stereotipa chiarisce perché si usino *in suum* e *se*, benchè, a stretto filo della rigida correttezza morfosintattica, ciò potrebbe essere opinabile. Qui, però, per chi legge è naturale intendere nel senso di "l'attore sostiene che non c'è diritto del convenuto", e quindi si comprende come il pronome e l'aggettivo riflessivo siano riferiti all'attore.

Qui ita ventrem faceret, relativa al congiuntivo, forse con lieve sfumatura consecutiva ("una parete tale da creare una protuberanza così che ..."), delinea una complessa struttura con, di fatto, due consecutive – se guardiamo alla funzione – in cui l'una dipende dall'altra e la seconda delle quali ha quasi funzione epesegetica rispetto alla prima. Oltre alla struttura sintattica del frammento, si profila un'interessante riflessione lessicale: compare infatti il verbo *procumbere* e poi, subito dopo, *proiectum*, con accezione risultativa, ("che è risultata sporgente"). Potremmo chiederci perché, riferito a *paries*,

⁷ Il verbo indica "to assert authority in a case where legal possession of a thing claimed is refused" (Lewis-Short 1879, s. v. *vindico*); cfr. Gai *Inst.* 4, 16, e Liv. 3, 46, 3.

si usi *procumberet* e poi si usi il participio perfetto *proiectum*⁸ (mentre prima Alfeno non ha usato il congiuntivo *proiceret*). La preferenza per il participio *proiectum* può forse dipendere dal fatto che il verbo *procumbo* veniva avvertito come desueto, oppure per un motivo più sottile: forse perché la servitù di *proiectum* (cioè la possibilità di consentire di far sporgere dalla propria casa qualcosa *in alienum* con il benessere del vicino) era ai tempi di Alfeno diffusa. Pensiamo a un terrazzo che sporga su una seconda proprietà: il diritto di proprietà vale anche sopra il suolo; e tale terrazzo non si può realizzare senza che il proprietario dell'appartamento, e dell'impiantito sottostante, sia d'accordo. Ma se ai tempi di Alfeno la servitù di *proiectum* era comune, quella relativa al *procumbere* era una novità. Quelli, però, erano tempi (metà del I sec. a. C.) di inurbamento frettoloso, quando dalle *insulae* si passò a nuove tipologie abitative, che arrivavano a un numero considerevole di piani⁹, il che comportava nuovi problemi. Alfeno qui prospetta un'azione negatoria asserendo che la vittima del *procumbere* del muro (caso relativamente nuovo) può esperire azione negatoria contro la servitù di *proiectum* (a quel tempo diffusa): ovvero, secondo il giurista quel *venter* del muro è paragonabile concettualmente a un balcone sporgente: pertanto, in assenza di una servitù, rappresenta un'illecita *immissio*.

Si noti che *procumbere* è intransitivo, *proicere*, invece, è transitivo: forse anche questo rafforza l'idea dell'intenzionalità dell'*immissio*. I dizionari registrano il paradigma completo del verbo, ma, essendo il verbo intransitivo, non troviamo participio perfetto; *procubit-* (ovvero, il tema del supino) ricorre molto raramente, e l'occorrenza, però, pare per lo più legata al verbo *cupare*¹⁰.

Il termine *silva*, nel contesto e nello scenario urbano prefigurabile, sta per “un terrazzo con un giardino pensile”.

Il frammento è stato spesso frainteso, sebbene già in passato qualcuno, come Arancio-Ruiz, avesse capito come non sia in gioco tanto l'azione negatoria, dato che si parla di servitù. La porzione di periodo qui tradotta con “tanto che Seio non poteva tenere alcunché posto in quel luogo”, intende dire: “tanto che a Seio non era il diritto (con un dativo che potremmo definire di possesso) di tenere nulla stabilmente in quel luogo”. Si configura una servitù, perchè la casa di Seio è asservita a quella di Annio, e questi non vuole che Seio mantenga alcunché stabilmente posto che gli incomba sopra. Non si tratta dunque di azione negatoria, ma confessoria, di rivendica di una servitù, (*vindicatio servitutis*), però negativa: da qui l'errore di chi intese il frammento come centrato sull'azione negatoria: ma, appunto, viene in aiuto l'analisi sintattica. La formula dell'azione negatoria sarebbe a un di presso: *agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se*. Diverso è invece quanto si dice poco sotto: (*consilium dederunt*) *ut*

⁸ Cfr. in Lewis-Short 1879 il paradigma di *procumbo*: *procumbo, procubui, procubitum, ere*.

⁹ Cfr. il classico Carcopino 2001¹⁰, cap. II, 31-63.

¹⁰ Un'attestazione, forse connessa a *cupare*, di cui *procubo* è composto, è in Festo, in Lindsay 1913, 298, 36, nel sostantivo *procubitores*.

cum eo ageret ius ei non esse (...) invito se. Ageret introdotto da *ut* è retto da *consilium dederunt*; inoltre si contrappongono nettamente *ei*, “a quello” (cioè Seio), e *invito se* (cioè Annio, il titolare della servitù negativa).

Espressioni come *positas haberet* potrebbero essere frutti del meccanismo che porterà alla formazione dei tempi corrispondenti al perfetto, quando si tenderà a non usare più *posui*, ma *positum habeo*. Tuttavia, quando ancora il parlante poteva distinguere le sfumature espressive, il costrutto del participio perfetto unito ad *habeo* doveva avere particolare forza fática¹¹.

Inoltre, *tenes*, più che un *hapax*, stante anche la punteggiatura del passo, all’occhio del latinista potrebbe far pensare a una corruzione da *tenuēs* riferito al diminutivo *cucumellas*, contrapposto a *labra*.

Passiamo al secondo frammento:

Fr. 7¹²:

Si ex plagis servus mortuus esset neque (9.2) 52 id medici inscientia aut domini negligentia accidisset 1 recte de iniuria occiso eo agitur. 1. Tabernarius in semita noctu supra lapidem lucernam posuerat: quidam praeteriens eam sustulerat: tabernarius eum consecutus lucernam reposcebat et fugientem retinebat: ille flagello, quod in manu habebat, in quo dolor inerat, verberare tabernarium coeperat, ut se mitteret: ex eo maiore rixa facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum effoderat: consulebat, num damnum iniuria non videtur dedisse, quoniam prior flagello percussus esset. Respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum iniuria fecisse, culpam enim penes eum, qui prior flagello percussus, residere: sed si ab eo non prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa factum videri. 2 In clivo Capitolino duo plostra onusta mularum ducebant: prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mularum ducerent: inter superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere oporteret. Respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mularum plostrum retinere non possint atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo minus eum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinuisset, aequè si quis ex manu telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. Sed si mularum, quia aliquid reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum esse. Quod si neque mularum neque homines in causa essent, sed mularum retinere onus nequissent aut cum

¹¹ Cfr. le espressioni, di uso limitato nella prosa classica, *cognitum, compertum, exploratum, perspectum, habeo*. Sul perfetto latino, cfr. Serbat 1976.

¹² Scotti 2005, 59-62.

niterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro redissent.

Trad: “Se, in seguito a percosse, uno schiavo fosse morto e ciò non fosse accaduto per incompetenza del medico o per negligenza del padrone, si può intentare un’azione legale con ragione per la sua ingiusta uccisione. **1.** Un bottegaio di notte aveva posto su un sentiero una lucerna sopra una pietra; un tale, che passava, l’aveva levata; il bottegaio, dopo essergli andato dietro, richiedeva indietro la lucerna e lo tratteneva mentre stava cercando di fuggire; quello, con un bastone, che teneva in mano, su cui c’era un pungolo, cominciava a picchiare il bottegaio, perché lo lasciasse andare; originatasi da quella situazione una vera e propria rissa, il bottegaio aveva cavato un occhio a colui che aveva levato la lucerna; chiedeva ora consulto se non dovesse sembrare che egli avesse cagionato un danno a buon diritto, poiché era stato percosso per primo con la sferza. Risposi che, salvo che avesse cavato l’occhio essendo stato ciò fatto apposta, non sembrava aver provocato un danno ingiustamente, e che la colpa stava presso colui che aveva colpito per primo con il bastone; ma se non fosse stato percosso per primo, ma avesse iniziato a scontrarsi quando voleva portar via a quello la lucerna, sembrava che il fatto si fosse verificato con colpa del bottegaio. **2.** Sul colle capitolino, delle mule trainavano due carri carichi; i mulattieri del primo carro lo stavano spingendo da dietro sollevandolo, perché le mule lo trainassero più agevolmente; nel frattempo¹³, il carro superiore cominciò a retrocedere, ed essendo i mulattieri, che si trovavano tra i due carri, usciti da quella zona intermedia fra i due carri, quello posteriore, colpito da quello anteriore, era tornato indietro, e aveva schiacciato lo schiavetto di un tale. Il suo padrone chiedeva contro chi fosse necessario esperire azione legale. Io risposi che la soluzione era nel caso; infatti, se i mulattieri, che avevano sostenuto il carro che stava in posizione superiore, si fossero sottratti per loro spontanea volontà, e perciò fosse accaduto che le mule non potessero trattenere il carro e venissero tirate verso il basso dal peso stesso, con il padrone delle mule non c’è nessuna azione legale, mentre si può agire, secondo la legge Aquilia, contro coloro che avevano tenuto sollevato il carro da dietro; infatti (sott. risposi che) cagionava un danno nondimeno colui che lasciava andare di sua spontanea volontà ciò che stava sostenendo, così che l’oggetto sostenuto (*id*) feriva qualcuno; così, se un tale, avendo spronato un asinello, non lo avesse poi trattenuto, cagionerebbe un danno ingiusto, così come se un tale avesse scagliato dalla sua mano un dardo o qualcosa d’altro. Ma se le mule avessero lasciato il carro, perché si erano spaventate per qualcosa, e i mulattieri perché erano stati sconvolti dalla paura di venire schiacciati, non c’è azione legale contro i mulattieri, ma c’è contro il padrone delle mule. Che se né le mule né gli uomini fossero interessati nel caso, ma, non avendo potuto le

¹³ Per questa traduzione mi rifaccio all’interpretazione di G. Negri; ma qui il latino letterario userebbe preferibilmente *interea*.

mule trattenere il peso, o se, pur provandoci, avessero ceduto, essendo scivolate, e per questo il carro fosse andato all'indietro, e non avendo potuto costoro (*scil.* i mulattieri) sostenere il peso nella direzione in cui è rinculato all'indietro, non c'è azione né contro il padrone delle mule, né contro gli uomini. Sicuramente è certo questo: in qualunque modo stessero le cose, non si poteva esperire azione legale contro il padrone delle mule che stavano dietro, perché esse non erano retrocesse di loro spontanea volontà, ma perché erano state urtate”.

Si parla della *Lex Aquilia* (II sec. a. C.); il § 2, sui carri trainati da mule, poi, esaminerà la nozione di danno ingiusto, compiuto *iniuria*, implicante un danno, a carico del padrone, e non dello schiavo (mero *instrumentum vocale*¹⁴), causato da un contegno materiale (*corpore corpori*) e *iniuria datum*: *iniuria* è ablativo con funzione causale, inteso, nella prassi giuridica, quasi avverbialmente, indicante danni non giustificati dal diritto. Invece, nel caso dei mulattieri, si profilerà in un'occorrenza lo stato di necessità come circostanza attenuante.

Il testo nel suo complesso si chiarisce col secondo caso, esemplificativo della *ratio* alfeniana. Esposto il quadro oggettivo (posizione dei due carri, azione dei mulattieri), si chiede, configurato il danno (lo schiavetto stritolato), con che tipo di azione legale e contro chi debba agire il padrone di quest'ultimo. In altre parole, ci si chiede chi sia il legittimato passivo, colui contro cui esercitare l'azione legale. Svolta decisiva, nell'articolazione testuale, è la proposizione iniziante con *Respondi*, in cui si dice che lo *ius* (qui “la soluzione”) è entro la *causa*, cioè si chiarisce analizzando il “caso singolo” e lo svolgimento dei fatti.

Inizia una *diairesis* tripartita, con tre diverse soluzioni, perché si configurano tre ipotesi sullo svolgimento degli eventi. La prima (*Si muliones ... se subduxissent*), prospetta il caso che i mulattieri non abbiano più sostenuto il primo carro *sua sponte*, cioè “volontariamente, ingiustificatamente”¹⁵: allora non c'è azione legale contro il padrone delle mule, ma contro i mulattieri. Se invece, – seconda occorrenza, marcata da *sed si* – i mulattieri si sono allontanati impauriti, perché le mule si sono spaventate e imbizzarrite (cfr. § 2, *Sed si mularum, quae aliquid reformidassent ...*), non c'è azione contro i *muliones*, giustificati perché spostatisi per salvarsi; bisogna agire contro il padrone delle mule (*cum domino mularum esse*), con l'*actio de pauperie*, specifica per un danno cagionato da animali. Però – terza ipotesi introdotta da *Quod si* – il caso potrebbe non riguardare né uomini né mule: se il peso fosse risultato eccessivo per gli animali, e gli uomini non avessero retto il carro retrocedente, il padrone dello schiavetto stritolato non potrebbe esperire azione legale né contro i *muliones* né contro il padrone delle mule. Ma c'è – ultima parte del ragionamento – un'essenziale precisazione. *Illud quidem certe*; una cosa è assolutamente certa: non si può procedere contro il proprietario delle mule che stanno

¹⁴ Varr. *R. R.* 1, 217, 1.

¹⁵ Scotti 2005, 62 n. 353.

dietro, retrocesse perchè urtate. Ci chiederemmo perché non si prospetti azione legale contro chi ha caricato troppo i carri, ma tali frammenti vanno letti secondo l'ottica del loro tempo: questo è un testo "di scuola", in cui la responsabilità di chi ha troppo caricato le mule non è ipotesi contemplata; si sta trattando della *lex Aquilia*, prospettando un caso concreto (cioè plausibile), ma non reale; reali sono i casi sui quali delibera il giudice, mentre questo è il testo di un giurista, e non è esito di un processo realmente celebrato.

Quanto all'analisi linguistica, vediamo *tollo* usato nel suo valore primo e proprio: la precisione lessicale è connaturata, infatti, non solo al linguaggio dei giuristi in generale, ma è essenziale in questo complesso caso¹⁶. La precisazione *in quo dolor inerat* riferita a *flagellum* ha fatto ipotizzare una glossa interpolata nel testo; ma in manoscritti diversi da quello fiorentino troviamo *in quo dolon inerat*, "su cui c'era un pungolo"¹⁷.

Inoltre, in *ex eo maiore rixa facta, ex eo* non è tanto complemento d'agente, "da lui": non troviamo infatti la preposizione *ab*, ma *ex*, indicante consequenzialità, più che origine diretta e complemento d'agente, che sarebbero espressi invece con *alab* e ablativo, come in *ab eo vapulasset*. Il pronome determinativo, invece, ha qui valore neutro, indicando: "in seguito a tale situazione / successione d'eventi". *Rixa maiore*, con comparativo assoluto, indica "una rissa maggiore ancora" (*scil.* a quella di prima), "un'autentica rissa". In *consulebat num videtur, videtur* è indicativo e non congiuntivo, come sarebbe naturale aspettarsi, per un duplice motivo: perchè il passo ha forte impronta paratattica, riecheggiando i discorsi tra maestro e *auditores*, e perchè *videtur* ha un vivido valore normativo, garantitogli dal modo indicativo: in *iniuria non videtur* le due negazioni si elidono, e "non sembra ingiustamente" vale per "a buon diritto".

Snodo fondamentale è la causale soggettiva *quoniam ... percussus esset*: tale, infatti, è il punto di vista del *tabernarius* che, tendenziosamente, *consulebat*, interrogava il giuriconsulto. Invece, in *data opera*, "essendo stato ciò fatto apposta", l'ablativo assoluto con participio perfetto esprime azione passiva e, soprattutto, anteriore rispetto al verbo di modo finito. Si noti che nel sintagma *cum ... rixatus esset*, il *cum* narrativo indica anteriorità: "se avesse cominciato a scontrarsi", cioè quando il *tabernarius* aveva cercato di strappargli lanterna, il fatto era accaduto con *culpa* del bottegaio. Precisare la valenza temporale delle forme verbali dimostra come la soluzione sia legata alla comprensione, in primo luogo morfosintattica, del caso. Notiamo infatti la ricchezza di determinazioni temporali, a partire dalla prima sequenza (*noctu in semita*) per arrivare al gioco dei parti-

¹⁶ *Sustulerat*, indica, letteralmente, non "portare via"; ma "levare in alto, sollevare", cfr. Lewis-Short 1879, s. v. *tollo*, "to lift or to take up, to raise, with the predom. idea of motion upwards or of a removal from a former situation"; *praeteriens* sta per "un passante". Non si dice che questi porti via la lanterna, ma solo che "mentre passava" l'aveva levata/solevata dal sasso dove il *tabernarius* l'aveva posta, e questi reagisce arguendo che voglia portarla via. Anche *re-poscebat*, "richiedeva indietro", dimostra uso preciso del prefisso preposizionale, permettendo al giurista di delineare il caso con chiarezza visiva.

¹⁷ *Dolon*, traslitterazione dell'omofono greco: cfr. Lewis-Short 1879, s. v. *dolon*, "a staff with a short sharp iron point". Su glosse e interpolazioni nel *Digesto*, cfr. Brogginì 1960.

cipi presente e perfetto, alla ripetizione di *prior*, all'uso dell'ablativo assoluto; ma cfr. anche l'espressione *cum ... eripere lucernam vellet*, "mentre (presupponendo, dato il tempo imperfetto, contemporaneità rispetto al verbo reggente) tentava di sottrarre la lucerna *ei*", ovvero "a quello", cioè al passante. Qui l'alternativa nel responso è esplicitata; nella seconda parte del testo, il caso delle mule capitoline, invece, vediamo ancora meglio in atto il processo della *diairesis*.

Il testo presenta parallelismi e ripetizioni, con logica non tanto formulare, quanto finalizzata a identificare precisamente persone e fatti, ribadendo chiaramente i concetti. Così, nella prima parte del caso delle mule capitoline, i mulattieri sono *muliones, qui superius plostrum sustinuissent*, e hanno lasciato andare il carro *sua sponte*. Da *respondi* dipendono due infinitive indicanti il parere del giurista: non c'è azione legale contro il *dominus mularum*, mentre sussiste contro i mulattieri, indicati ripetendo la relativa col congiuntivo (*cum hominibus qui conversum plostrum sustinuissent*), quasi per identificarli chiaramente, parere legale asseverato dal *nam*, seguito da un'infinitiva (*eum damnum dare*), che regge una relativa al congiuntivo (*qui ... mitteret*), da cui dipende una seconda relativa, sempre al congiuntivo (*quod sustineret*), per ribadire, con *sua voluntate* (che riprende, con *variatio, sua sponte*), le modalità di svolgimento dei fatti. *Ut id aliquem feriret* va interpretata preferibilmente come subordinata consecutiva, non foss'altro perché, nonostante i mulattieri abbiano smesso di sollevare e spingere il carro *sua sponte*, non hanno agito *per* schiacciare lo schiavetto, ma *così da* schiacciarlo. A conclusione della prima ipotesi, il comportamento di chi sprona un animale senza trattenerlo viene assimilato allo scagliare *ex manu* un dardo. *Ex manu* non è, come l'*ex eo* precedente, tanto un complemento di origine o di causa efficiente: indica invece il dardo partito "dalla mano". Nella seconda ipotesi, se cioè le mule si sono spaventate e i mulattieri si sono scansati per timore (*timore permoti ne opprimerentur*), *timore permoti* contrasta volutamente con *sua sponte / sua voluntate*, e così pure *plostrum reliquissent* varia, conformemente al diverso dipanarsi degli eventi, il *qui ... plostrum sustinuissent* poco precedente.

La terza sequenza è rimarcata da *quod si*, nesso relativo con valore avversativo. Notiamo nella seconda ipotesi *quia* con congiuntivo per la causale: più che una causale soggettiva, visto che si sta parlando di chi, nel riscontro coi dati di fatto, sia il legittimato passivo, si può pensare alla forza dell'analogia (non dimentichiamo che, essendo la causale retta dall'infinitiva *cum hominibus actionem nullam esse*, questa, a sua volta, dipende da *respondi* che introduce la *sententia* per cui *in causa ius esse positum*). Ciascuna conclusione è rimarcata dal martellare, in forma pressoché identica, di *nullam esse actionem* unitamente al sintagma *cum* e ablativo indicante chi non può essere il legittimato passivo (nella prima ipotesi, *cum domino mularum*; nella seconda, *cum hominibus*; nella terza, *neque cum domino mularum neque cum hominibus*), e sempre da un infinito unitamente a *cum* e ablativo, nei primi due casi, indicante chi rappresenta il convenuto (*cum hominibus ... agi posse; cum domino mularum esse*). Il *quidem* che accompagna *illud* (nonostante, propriamente, stia per "quello", ha qui valore prolettico ed è forse più correttamente

traducibile con “ciò”), rimarca, asseverativamente, l’opinione per cui, comunque siano andati i fatti (*quoquo modo*), non ha responsabilità il proprietario delle mule del carro che stava dietro: esse sono retrocesse non per loro spontanea volontà (cfr. la ripetizione del sintagma *sua sponte*), ma perché urtate (*percussae*, participio con sfumatura causale, “in quanto urtate”, indicante anteriorità rispetto all’azione espressa da *redissent*).

Al § 2, le mule sono dette *ducere* due carri, cioè tirare stando davanti e ciò consente di visualizzare icasticamente la situazione. I *plostra* sono indicati poi, rispettivamente, come *prius* o *superius* (quello che sta “più su”, perché sale) e *posterius* (che sta dietro, e quindi sotto; come a conclusione del paragrafo il padrone delle bestie che trainano tale carro è *dominus posteriorum mularum*): si usano i comparativi perché, appunto, due sono i carri in questione. Il lettore può figurarsi la scena, anche perché circa il primo carro, nella descrizione oggettiva del fatto, si dice che **retro redierat**, con voluta ridondanza; sempre circa le espressioni ricorrenti, poco sotto troviamo, nella terza ipotesi, *plostrum cessim redisset*, e, nella conclusione del § 2, ancora *retro redissent*. La lingua dei giuristi, e di Alfeno in particolare (i cui frammenti recano l’eco dei dibattiti di scuola), cerca l’evidenza, anche visiva, prospetta i casi nella loro vivida concretezza, ribadisce, ripete utilizzando gli stessi sintagmi per designare persone o situazioni proprio per la perspicuità e facilità di identificazione. Quanto all’azione dei *muliones*, Alfeno afferma: *sublevabant conversum*; il participio indica che spingevano da dietro il carro leggermente sollevato, e così lo tenevano, per alleviare la fatica delle mule, *quo facile ... ducerent*. *Quo*, che di norma introduce la finale con comparativo, è seguito non da *facilius*, “più facilmente”, ma da *facile*, ma il senso della proposizione, è comunque comparativo: le mule, agevolate, avrebbero tirato il carro “facilmente”, ossia “con minore fatica”.

Infine, *obtriverat*, riferito al carro che schiaccia lo schiavetto, indica, icasticamente, il gravissimo danno subito dal ragazzo, letteralmente stritolato.

Concludendo queste osservazioni, ancora sporadiche, possiamo affermare l’utilità dell’analisi linguistica per corroborare l’interpretazione giuridica. Essa, inoltre, conferma consuetudini nell’uso della lingua, assai evidenti nei testi giuridici: aspetto verbale, valore della preposizione usata come preverbio, valore relativo dei tempi delle subordinate, concatenazione e sfumature del rapporto temporale, essenziali per delineare il singolo caso: come afferma Alfeno nel fr. 7, così davvero, spesso, *in causa ius est positum*.

BIBLIOGRAFIA

- Broggini 1960
G. Broggini (ed.), *Index interpolationum quae in Iustiniani codice inesse dicuntur. Tomus in quo ea commemorantur, quae viri docti in scriptis ante annum 1936 editis suspicati sunt*, Köln-Wien 1960.
- Brugi 1879
B. Brugi, *Intorno ad una scelta di frammenti classici delle Pandette per uso delle scuole ginnasiali e liceali*, Pisa 1879.
- Carcopino 2011¹⁰
J. Carcopino, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero*, Roma-Bari 2001¹⁰.
- Fedeli 1983
P. Fedeli, *Giurisprudenza romana e letteratura romana. A proposito di un volume di Mario Bretone*, «RFIC» 111, 1983, 495-502.
- Kalb 1888
W. Kalb, *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1888 (rist. anast. 1961).
- Lenel 1889
O. Lenel (ed.), *Palingenesia iuris civilis*, Lipsiae 1889, rist. 1998.
- Lewis-Short 1879
C. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, Oxford 1879, rist. 1998.
- Lindsay 1913
W.M. Lindsay (ed.), *Sest. Pomp. Festus*,
Epitoma operis de verborum significatione Verrii Flacci (fragmenta quae extant), Lipsiae 1913.
- Maganzani 1992
L. Maganzani, *Fonti e strumenti della ricerca romanistica*, Como 1992.
- Negri 1996
G. Negri, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in: D. Mantovani (ed.), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*. Atti del seminario di San Marino, 7-9 gennaio 1993, Torino 1996, 135-158.
- Santini-Scivoletto 1990
C. Santini-N. Scivoletto (edd.), *Prefazioni, proemi e prologhi di opere tecnico-scientifiche latine*, Roma 1990.
- Sconocchia-Toneatto 1993
S. Sconocchia, A. Toneatto (edd.), *Lingue tecniche del greco e del latino. Atti del I Seminario internazionale sulla letteratura greca e latina*, Trieste 1993.
- Scotti 2005
F. Scotti, *Antologia del Digesto giustiniano. Testi tradotti e annotati a uso degli studenti*, Milano 2000.
- Serbat 1976
G. Serbat, *Les temps du verbe en latin. III. Le parfait de l'indicatif actif*, «REL» 54, 1976, 308-352.